

# Ravvedimento operoso

Nel caso in cui i contribuenti non abbiano provveduto ad effettuare, interamente o parzialmente, entro i termini le scadenze del 16 giugno e/o del 16 dicembre, il pagamento dell'IMU e/o della TASI è prevista la possibilità di sanare l'irregolarità mediante l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Il ravvedimento è possibile anche nei casi di omessa o infedele denuncia.

Con il ravvedimento il contribuente beneficia di una riduzione delle sanzioni la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione commessa.

## Violazione relativa al versamento

A decorrere dal 1° Gennaio 2016, le misure sanzionatorie da applicare, in caso di ravvedimento operoso per mancato o insufficiente versamento dell'acconto e/o del saldo, sono quelle di seguito indicate:

1. **Pagamento entro 14 giorni dalla scadenza** dell'imposta con una sanzione dello 0,1% del valore dell'imposta per ciascun giorno di ritardo oltre agli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui l'importo avrebbe dovuto essere versato a quello di versamento:

Giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sanzione	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

2. **Pagamento tra il 15° e il 30° giorno di ritardo**, con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare oltre agli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui l'importo avrebbe dovuto essere versato a quello di versamento.

3. **Pagamento tra il 31° e il 90° giorno di ritardo**, con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare oltre agli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui l'importo avrebbe dovuto essere versato a quello di versamento.

4. **Pagamenti successivi al 90° giorno di ritardo**, e comunque **entro l'anno** dal termine di scadenza con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare oltre agli interessi legali calcolati dal giorno in cui l'importo avrebbe dovuto essere versato a quello di versamento.

**Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.**

Si ricorda che **il Ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento** delle quali il contribuente abbia avuto formale comunicazione.

## Violazione relativa alla dichiarazione

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di variazione IMU nei termini, ovvero di presentazione di dichiarazione infedele IMU è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa ed effettuando contestualmente il versamento

comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

### **1. Omessa presentazione della dichiarazione (imposta versata)**

**Ravvedimento (Sanzione): € 5,00** (riportare nel campo annotazioni ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione e allegare alla dichiarazione copia della ricevuta del versamento).

**Termini e modalità:** Il ravvedimento deve essere effettuato entro 90gg. dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione.

Dal 01/01/2016, con la riforma del sistema sanzionatorio, ad opera del D.Lgs. 158/2015, il nuovo articolo 7 del D.Lgs. 472/1997 consente di presentare la dichiarazione **con un ritardo non superiore a 30 gg**, riducendo la sanzione a metà, che diventa quindi 3 €.

### **2. Omessa presentazione della dichiarazione e imposta non versata**

**Ravvedimento (Sanzione): 10%** (minimo € 5,00) dell'imposta dovuta. Alla sanzione suddetta vanno aggiunti la maggiore imposta dovuta e gli interessi legali calcolati sull'imposta con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui l'importo avrebbe dovuto essere versato a quello di versamento;

**Termini e modalità:** Il ravvedimento deve essere effettuato entro 90 gg. dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione. Pertanto per le dichiarazioni IMU/TASI il cui termine di presentazione ordinaria per le variazioni intervenute nell'anno precedente è il 30 giugno, il termine di presentazione della dichiarazione tardiva è il 28 settembre.

Dal 01/01/2016, con la riforma del sistema sanzionatorio, ad opera del D.Lgs. 158/2015, il nuovo articolo 7 del D.Lgs. 472/1997 consente di presentare la dichiarazione **con un ritardo non superiore a 30 gg** riducendo la sanzione alla metà, che diventa quindi il 5%.

### **3. Dichiarazione infedele**

La dichiarazione infedele si ha quando, pur avendo presentato regolarmente la dichiarazione, i dati in essa contenuti non corrispondono a quelli reali modificando pertanto l'importo dell'imposta da pagare.

E' possibile sanare la violazione versando rispettivamente:

- la sanzione ridotta pari al 5,55% (1/9 del 50%), calcolata sulla maggior imposta dovuta, unitamente agli interessi legali calcolati a giorni, dalla data di scadenza del versamento fino alla data del versamento se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione;
- la sanzione ridotta pari al 6,25% (1/8 del 50%), calcolata sulla maggior imposta dovuta, unitamente agli interessi legali calcolati a giorni, dalla data di scadenza del versamento fino alla data del versamento se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di presentazione della dichiarazione;
- la sanzione ridotta pari ad euro 6 (1/8 di euro 51) se l'errore commesso nella dichiarazione IMU non ha inciso sulla determinazione dell'imposta.